



Polizza di assicurazione

"Veicoli a Motore e Natanti"

"VEICOLI COMMERCIALI"

Condizioni di assicurazione

Edizione 1/4/2007

Mod. 1 RCA



Bernese Assicurazioni S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale
Via G. A. Guattani, 6/A, 00161 Roma
Telefono 06 4416441 - Fax 06 44164494
Telegrammi: Bernese Roma

Capitale Sociale € 30.960.000 int. vers.
Iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma e codice fiscale 80178770584
R.E.A. N. 341993
P. IVA 02131381002

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con D. M.
del 31/3/1972 (G.U. del 15/4/1972 n. 100)
Società rientrante nell'area
di consolidamento del bilancio
del Gruppo Ras

INDICE		
<i>Definizioni</i>	3
<i>Condizioni Generali di assicurazione valide per tutte le garanzie</i>	4
Garanzie:	Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali	7
	Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari	9
	Garanzia Carta Verde	12
	Garanzie Complementari alla Responsabilità Civile verso Terzi.....	12

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ACCESSORIO - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

ANTIFURTO SATELLITARE - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

ASSICURATO

- Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO - il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

ATTO VANDALICO - Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

BAGAGLIO - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.

BONUS/MALUS - Formula tariffaria della garanzia R.C.A. che prevede riduzione o aumento di premi in base ai sinistri causati.

CARTA VERDE - Certificato internazionale di assicurazione.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) - Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.) - Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

CONDUCENTE - Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.

CONTRAENTE - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

DEGRADO - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

FAMIGLIA - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

FRANCHIGIA - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

IMPRESA - La società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE - la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

INDENNIZZO - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

INFORTUNIO - Evento o causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

INVALIDITA' PERMANENTE - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

MASSIMALE - Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

NO CLAIM DISCOUNT - Formula tariffaria della garanzia R.C.A. che prevede la riduzione dei premi in assenza di sinistri causati.

POLIZZA - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

PREMIO - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

REGOLA PROPORZIONALE - Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

RISARCIMENTO DIRETTO - Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.auto, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

RIVALSA - Azione esercitata dalla Società nei confronti dell'Assicurato, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

SCOPERTO - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

SOCIETA' - Bernese Assicurazioni S.p.A.

TARIFFA - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

TERZI - Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

VALORE COMMERCIALE - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

VALORE DI LISTINO A NUOVO - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

VEICOLO AD USO PRIVATO - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e in ogni caso prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Impresa.

La garanzia Sospensione della Patente è prestata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per le Garanzie Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

ART. 5 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1) **Obblighi del Contraente e della Società**

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) **Decorrenza della sospensione**

La sospensione decorre dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia in ogni caso alle successive rate di premio.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere all'Impresa la sospensione del contratto, previa consegna alla stessa della copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. In questo caso la sospensione decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto.

3) **Impossibilità di sospensione**

Non è possibile la sospensione nel caso di:

- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati a libro matricola;
- contratti di ciclomotori, motocicli, motocarrozze, rimorchi e quelli ceduti.

4) **Riattivazione del contratto**

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo (nel caso di contratti in leasing, il locatario), salvo un suo Familiare convivente.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in quest'ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

In tal caso:

- se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a tre mesi la riattivazione avviene mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società;
- nel caso invece in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione;
- se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la

parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita alla Società.

ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, né quelle derivanti dalla variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

6.1 Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto s'intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

6.2 Nel caso di variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO

1) Trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita con sostituzione di contratto

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

Perché si possa effettuare la sostituzione, il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) deve rimanere invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

E' altresì consentita la sostituzione del contratto in caso di furto del veicolo assicurato, previa denuncia all'Autorità competente, da parte del contraente, presentata all'Impresa.

2) Trasferimento con cessione del contratto

La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (Codice delle Assicurazioni). Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

3) Trasferimento con annullamento del contratto

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo - al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - per giorno di garanzia residua, dal giorno in cui sono restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato dal momento del conto vendita, a condizione che, alla data della documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, siano stati restituiti alla Società i documenti assicurativi predetti.

Nel caso di vendita o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa l'eventuale integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In seguito al furto del veicolo ed in mancanza della sostituzione con altro veicolo, è consentita la risoluzione del contratto ed il rimborso del premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non fruito, dal giorno successivo alla denuncia presentata presso l'Autorità competente.

La restituzione del premio pagato e non goduto è consentito per i ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

4) Successione nel contratto

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (**che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità**) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, emetterà nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A., rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell'emissione. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente contratto.

ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione

della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

ART. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per i ciclomotori la demolizione deve essere certificata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

ART. 11 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

(disposizione non valida per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi)

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

ART. 12 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

ART. 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto disposto dall'Art. 6 - Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, alla scadenza indicata in polizza si applica il disposto del primo comma.

ART. 14 - TARIFFAZIONE

1. La valutazione del rischio e la determinazione del relativo premio sono effettuate in base a schemi e criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stata stipulata la polizza.

In particolare per:

- le autovetture è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus (Condizione Particolare F) o Bonus/Malus con Franchigia (Condizione Particolare FF);
- i Motocicli e Ciclomotori è applicata la forma tariffaria No Claim Discount (Condizione Particolare Z) o No Claim Discount con Franchigia (Condizione Particolare ZZ).
- gli altri veicoli sono applicate le forme di Tariffa Fissa o con Maggiorazione del premio per sinistrosità – Pejus (Condizione Particolare G).

2. Targhe speciali. Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (RSM-SCV-SMOM-EE-AFI-FTASE-), pertanto, per l'attribuzione ad un gruppo tariffario, si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

ART. 15 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'**Agenzia** alla quale è assegnato il contratto oppure alla **Società**, entro tre giorni dall'evento o da

quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

ART. 16 - VALUTAZIONE DEL DANNO

(disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

ART. 17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

(disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

ART. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente:

- l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il Contraente se Persona Fisica;
- l'Autorità Giudiziaria di Roma (ovvero ove ha sede la Società) se Persona Giuridica.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria disciplinati nelle Condizioni Particolari, sempre che espressamente richiamate nel contratto. In questo caso le somme indicate nel frontespizio di polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno sono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio o delle rate successive.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, a meno che non sia espressamente richiamata la clausola derogatoria "Condizione Particolare D - Rinuncia alla Rivalsa":

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285).

L'assicurazione non è in ogni caso operante:

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla legge stessa.

ART. 3 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Obbligo di rilascio dell'attestazione

- almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio;
- l'obbligo sussiste qualunque sia la forma tariffaria del contratto stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale;

- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, la Società rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;
- la Società invia un'attestazione aggiornata e rettificata nei casi in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, la Società rimborsa il maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione di contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura;
- qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione. L'obbligo sussiste, inoltre, nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171 comma 1, lettera a) del Codice delle assicurazioni.

Contenuto dell'attestazione

L'attestazione trasmessa dalla Società contiene le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale (CU), in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione è rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente. L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il contratto si risolve con la restituzione della eventuale parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio netto (escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

In presenza di garanzie accessorie la Società provvederà per l'incasso della rata di premio dietro rilascio di apposita quietanza.

ART. 5 - PASSAGGIO DI TARIFFA

Il passaggio da una forma tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto e deve essere richiesto con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della scadenza stessa.

ART. 6 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai sensi dell'Art. 143 del C.d.A., la denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
 - b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
- Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro e non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI - AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Rimangono in ogni caso esclusi:

- denaro, preziosi, titoli;
- bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

C) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

D) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- quando il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285);
- quando il veicolo sia guidato da persona non abilitata alla guida secondo le norme in vigore; la presente deroga non è in ogni modo operante nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, per i veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

G) TARIFFA A PREMIO FISSO CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

1) Periodi di osservazione sinistri

- a) **Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

b) Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Percentuali d'aumento del premio

Il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva al verificarsi dei suddetti sinistri è aumentato secondo le seguenti percentuali:

- 15% se nel periodo d'osservazione sono pagati 2 sinistri;
- 25% se nel periodo d'osservazione sono pagati 3 o più sinistri.

Le stesse percentuali d'aumento si applicano anche in caso di sinistri solo Riservati che abbiano prodotto danni a Persone.

Si precisa inoltre che i sinistri eliminati come senza seguito e successivamente riaperti possono concorrere, una volta definiti, alla determinazione del Pejus e, quindi, al relativo conguaglio di premio. Nel caso invece di sinistri riservati e successivamente eliminati come senza seguito, per l'annualità immediatamente successiva si terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, al relativo conguaglio di premio.

3) Modalità d'applicazione del Pejus

In caso di contratto stipulato per la prima volta, il Pejus non si applica se il veicolo è:

- a) immatricolato per la prima volta;
- b) assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) assicurato in precedenza con franchigia.

Nei casi a) e b) l'Assicurato è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare oppure l'appendice di cessione del contratto; nel caso contrario sarà applicata la maggiorazione del 25%. L'applicazione del Pejus, nel caso di contratto proveniente da altra Compagnia, si effettua sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a presentare.

In caso contrario sarà applicata la maggiorazione del 25%, che potrà essere eliminata o ridotta qualora il Contraente consegna la suddetta attestazione entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

4) Contratti temporanei

In caso di contratto di durata inferiore l'anno, il Contraente è tenuto ad esibire copia al momento della stipulazione della nuova polizza, alla quale sarà applicata la stessa eventuale maggiorazione. Nel caso in cui il Contraente non consegna la suddetta copia, si applicherà la maggiorazione del 25%.

5) Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe quindi il periodo d'assicurazione.

La sostituzione del veicolo determina la sostituzione del contratto solo in caso d'alienazione: in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

6) Sospensione del contratto

La sospensione del contratto per un periodo superiore a tre mesi sospende, per tutta la sua durata, anche il periodo d'osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

H) ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

1) Definizione del Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola, che è una polizza unica che assicura più veicoli intestati allo stesso soggetto presso il Pubblico Registro Automobilistico.

2) Iscrizione nel Libro Matricola

Le inclusioni dei veicoli nel Libro Matricola, devono essere effettuate con lettera raccomandata ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul timbro postale.

Le esclusioni, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva, devono essere effettuate restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di tale restituzione.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli o sospensioni di rischio.

3) Anticipazione del premio

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa un premio anticipato calcolato sulla base di un numero di veicoli assicurati in quel momento.

4) Regolazione del premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia.

Nel caso in cui il premio così calcolato risulti superiore a quello anticipato dal Contraente, quest'ultimo dovrà versare la differenza entro **15** giorni dalla data della relativa comunicazione della Società; qualora, invece, il premio dovuto risulti inferiore a quello anticipato, la Società, nello stesso termine di 15 giorni, rimborserà, al netto delle imposte, la differenza percepita.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

L'eventuale modifica del frazionamento del premio, ove previsto, è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

5) Attestato dello stato di rischio

La Società, trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo che sia rimasto in garanzia per un periodo non inferiore l'anno.

Per quelli invece inseriti in corso di contratto, l'attestazione sarà rilasciata nei termini indicati dal primo comma precedente, nella successiva annualità assicurativa; il periodo d'osservazione di riferimento inizia il giorno dell'inclusione del veicolo e termina due mesi prima della scadenza.

I) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

J) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Nel caso in cui queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità.

Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

Non è ammessa durata inferiore per i ciclomotori.

K) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non si applicano le regole evolutive delle forme tariffarie Bonus/Malus, No Claim Discount e simili, ove richiamate.

L) ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO

Non è consentita la stipulazione di contratti con la copertura di secondi rischi.

M) MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI - TRASPORTO MARM

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

N) RISCHIO STATICO RIMORCHI

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovra a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Rimangono in ogni caso esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono in ogni modo addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

O) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO

Premesso che il veicolo è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

A deroga di quanto previsto dall'Articolo 13 "Rinnovo del Contratto" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus, No Claim Discount o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata è suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Nel caso in cui uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo "periodo di osservazione".

Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell'indice ISTAT "Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati", intervenute nel corso del contratto stesso.

P) VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

Q) NON TACITO RINNOVO

A deroga dell'articolo 13 - Rinnovo del Contratto, delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'Art. 1901 del Codice Civile.

R) AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI D'INTERESSE STORICO

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri:

- ❖ Automobilclub Storico Italiano (ASI)
- ❖ Storico Lancia
- ❖ Italiano Fiat
- ❖ Italiano Alfa Romeo
- ❖ Centro Storico della Direzione Generale delle M.C.T.C.
- ❖ Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

S) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

T) SGOMBERO NEVE

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, sempre che sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

U) ASSICURAZIONE SU TELAIO

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa d'immatricolazione.

V) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel contratto.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della sottoscritta Società all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato d'assicurazione e del contrassegno. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata a loro nome e per loro conto.

Y) MOTOSLITTE E GATTI DELLE NEVI CON TRAINO

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale d'assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano in ogni caso valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo d'assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi d'avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 Codice Civile, primo comma).

La garanzia opera entro il limite dei massimali di Responsabilità Civile indicati nel frontespizio di polizza.

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260,00 (*duecentosessanta/00*) per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

PROPRIETARIO DI RIMORCHIO (O DI SEMIRIMORCHIO) DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE - CIRCOLAZIONE IN GERMANIA E IN SPAGNA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.